

N. R.G. 3892/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3892/2016** promossa da:

..... (C.F. C.....), con il patrocinio dell'avv. CHIODETTI
GUIDO e dell'avv., elettivamente domiciliato in CORSO TRIESTE 16 ROMA presso il difensore
avv. CHIODETTI GUIDO

ATTORE

contro

..... (C.F. C.....), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.
....., elettivamente
....., presso il difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 28.12.2016, (.....) conveniva in giudizio
..... a innanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di
Giudice del Lavoro.

Il ricorrente deduceva di essere dipendente e di prestare attualmente servizio presso il
..... in ragione di un'illegittima
determinazione della società convenuta, assunta in data 14 luglio 2015.

Più specificatamente, allegava che A..... a. non aveva dato corretta esecuzione alla
sentenza del Tribunale di Roma in funzione di giudice del Lavoro N°6638/2015, con cui



era stata accertata la sussistenza *ab origine* di un rapporto di lavoro subordinato tra lo stesso [redacted], con obbligo per quest'ultima di **“ripristinare il rapporto riammettendo in servizio la parte ricorrente nell'esercizio delle mansioni svolte di assistente tecnico ed inquadramento nella posizione economica ed organizzativa B del C.C.N.L. di categoria”**.

Infatti, a seguito di tale sentenza, [redacted] aveva provveduto a ripristinare il rapporto di lavoro presso la sede [redacted] a, dove il ricorrente aveva lavorato dall'ottobre 2007 al gennaio 2010, e non presso la sede di Roma, dove il rapporto era proseguito, con plurimi contratti di lavoro, dal marzo 2010 sino all'aprile 2014.

Precisava che contro tale asserita illegittima assegnazione, lo stesso [redacted] aveva proposto ricorso *ex art. 700 c.p.c.* dinanzi al Tribunale di Roma, che pur riconoscendo la sussistenza del *fumus boni iuris* della domanda proposta, pronunciava ordinanza di rigetto per carenza del *periculum in mora*.

Proseguiva affermando che contro la predetta ordinanza, il ricorrente aveva proposto reclamo, che era stato anch'esso respinto, poiché il Tribunale in composizione collegiale, diversamente dal Giudice della prima fase cautelare, non aveva ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* della domanda cautelare, poiché aveva qualificato la ricostituzione del rapporto di lavoro del ricorrente presso la Sede di Bologna, non quale erronea esecuzione del provvedimento giudiziale di reintegra, bensì quale trasferimento illegittimo *ex art. 2103 c.c.*, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 Legge N°604/1966 e 32 Legge N°183/2010, avrebbe dovuto essere impugnato giudizialmente entro 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale, circostanza che non si è verificata posto che il ricorrente aveva impugnato tempestivamente l'atto datoriale di assegnazione il 20 luglio 2015, mentre l'impugnativa giudiziale era seguita solo in data 4 febbraio 2016.

Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, [redacted] allegava di aver subito per effetto dell'illegittima assegnazione presso la sede [redacted] bolognese pregiudizi sia economici che di carattere non patrimoniale, questi ultimi stimati in euro 30.000,00.

Nello specifico, quanto ai primi, il ricorrente deduceva di aver sostenuto spese vive per alloggio e viaggi in treno nella tratta Bologna-Roma pari a complessivi 5453,70 Euro, e quanto ai secondi, allegava di non aver potuto prestare, in qualità di figlio unico oltre che di referente unico ai sensi della Legge N°104/1992, adeguata assistenza morale e materiale alla madre gravemente malata fino al decesso della stessa, avvenuto in data 14 novembre 2016.

Chiedeva, pertanto, all'intestato Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare, in ottemperanza all'ordine di riammissione in servizio disposto dal Tribunale di Roma con sentenza N°6638/2015, il proprio diritto ad essere assegnato presso la [redacted]

[redacted], quale articolazione ove svolgeva la propria attività lavorativa al momento della cessazione del rapporto di lavoro a progetto nell'aprile 2014, ovvero, in subordine, presso la [redacted] ove aveva lavorato dal marzo 2010 al marzo 2013 in forza di successivi contratti a tempo determinato e relative proroghe, ovvero, in ulteriore subordine, presso una qualunque articolazione territoriale dell' [redacted]

Chiedeva, inoltre, che [redacted] venisse condannata a risarcirgli il danno morale ed esistenziale patito per l'impossibilità di prestare assistenza alla madre malata terminale,



quantificato in 30.000,00 Euro, oltre che a rifondergli le spese vive sostenute sino all'agosto 2016 in ragione dell'assegnazione presso la sede di Bologna, calcolate e documentate in Euro 5.453,70.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale, seguendo la ricostruzione resa dal Tribunale di Roma in sede di reclamo cautelare, avesse qualificato la determinazione aziendale del 14 luglio 2015, quale trasferimento *ex art.* 2103 c.c., soggetto alla decadenza prevista dall'art. 32, terzo comma, lett. c) della Legge N°183/2010, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire le indennità di cui agli artt. 43 lett B) e 44 lett. A) del CCNL, ossia quelle previste nei casi di mobilità d'ufficio del personale, e, per l'effetto, che la società convenuta fosse condannata a pagargli un importo pari ad euro 5.027,97.

Chiedeva inoltre, parimenti, la corresponsione delle spese vive sostenute in ragione dell'assegnazione presso la sede bolognese, quantificate in 5.453,70 euro, oltre che la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale stimato in euro 30.000.

Provvedeva a costituirsi in giudizio, al fine di chiedere il rigetto delle domande attoree.

In via preliminare, la società convenuta sosteneva l'inammissibilità del ricorso in quanto l'asserita erronea conformazione di alla sentenza del Tribunale di Roma N°6638/2015 avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di appello già instaurato avverso la predetta pronuncia, e non in un separato giudizio radicato presso un altro Tribunale.

Nel merito, la società convenuta allegava di aver correttamente dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma N°6638/2015.

Secondo la prospettazione di, infatti, tale provvedimento giudiziale avrebbe dichiarato il diritto del ricorrente ad essere riammesso in servizio in ragione dell'accertata illegittimità del primo contratto di somministrazione, sulla base del quale aveva prestato attività lavorativa dall'ottobre 2007 sino al 7 gennaio 2010, presso la sede di Bologna, con la conseguenza che era immune da censure, la deliberazione del 25 luglio 2015 che aveva riammesso in servizio il ricorrente nella sede lavorativa ove aveva svolto le mansioni oggetto del contratto di somministrazione dichiarato illegittimo in sede giudiziale.

In via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto giudizialmente corretta la qualificazione dell'assegnazione di presso la sede di Bologna, quale trasferimento *ex art.* 2103 c.c., chiedeva dichiararsi l'intervenuta decadenza *ex art.* 32 l.183/2010, stante la tardività dell'impugnativa giudiziale del trasferimento.

In via ulteriormente subordinata, la società convenuta allegava che presso la sede di Roma non esistevano posti vacanti ove riassegnare il ricorrente al momento della riammissione in servizio, né si erano liberate posizioni successivamente.

Quanto, in particolare, alla domanda risarcitoria del pregiudizio non patrimoniale, S.p.a. ne rilevava il carattere generico e carente sotto il profilo delle allegazioni.

Il processo si svolgeva alle udienze del 19.06.2017 e 18.09.2017.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda del ricorrente tesa alla declaratoria del proprio diritto ad essere assegnato presso la _____, in ottemperanza all'ordine di riammissione in servizio disposto con la sentenza N°6638/2015 del Tribunale di Roma, è fondata e merita pertanto accoglimento per i motivi che seguono.

In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla società convenuta.

Sul punto osserva il Tribunale di Bologna che la domanda oggetto del presente giudizio, non avrebbe potuto essere proposta dinanzi al Giudice d'Appello, poiché la stessa ha ad oggetto un fatto – ossia la riammissione in servizio di _____ presso la sede bolognese a seguito della sentenza del Tribunale di Roma N°6638/2015, che non poteva, logicamente e cronologicamente, rientrare in alcun modo nella cognizione del Giudice del Lavoro di Roma, con conseguente divieto per il Giudice d'appello di decidere su domande nuove sulla base di quanto disposto dall'art. 345 c.p.c..

Correttamente quindi, il ricorrente ha deciso di instaurare un nuovo giudizio presso il Tribunale territorialmente competente a seguito della contestata riassegnazione del ricorrente a Bologna, al fine di far valere l'asserito inadempimento da parte di _____, della pronuncia del Giudice del Lavoro di Roma.

Quando al merito della pretesa del ricorrente, osserva il Tribunale che per giurisprudenza costante, formatasi prevalentemente in relazione alla fattispecie di riammissione in servizio del lavoratore a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, situazione del tutto assimilabile al caso di specie, ove l'ordine di ricostituzione del rapporto di lavoro abbia fatto seguito all'accertamento dell'illegittimità di un contratto di somministrazione, il reinserimento del lavoratore deve avvenire nella posizione precedentemente occupata, posto che il rapporto contrattuale si intende come mai interrotto e la continuità del medesimo implica che lo stesso debba proseguire nella medesima sede di lavoro, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore, che deve però avvenire dopo la ricostituzione del rapporto di lavoro nella sede sopra individuata, e con autonomo e distinto provvedimento, motivato sulla base di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (in tal senso, Cass. civ., sez. lav., 13.04.2015, n. 7402; Cass. civ., sez. lav., 14.07.2014, n. 16087; Cass. civ., sez. lav., 09.08.2013, n. 19095; Cass. civ., sez. lav., 16.05.2013, n. 11927).

Ciò posto osserva il Tribunale che dagli atti di causa emerge chiaramente che _____, dopo un primo periodo intercorrente dall'ottobre 2007 al gennaio 2010 in cui ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di _____ di Bologna, ha successivamente continuato a lavorare per la società convenuta a Roma, dapprima presso la _____ dal marzo 2010 sino al marzo 2013, e poi, in seguito, dall'aprile 2013 all'aprile 2014 presso la _____.

Sebbene sia quindi vero che la sentenza del Tribunale di Roma N°6638/2015 abbia acclarato l'illegittimità del solo contratto di somministrazione stipulato tra il ricorrente e _____ nel 2007, ritenendo assorbite le doglianze relative ai successivi contratti di lavoro stipulati tra le parti, è altresì incontestabile che il rapporto di lavoro è proseguito negli anni ed ha avuto esecuzione a partire dal marzo 2010, a Roma.



Sulla base del costante orientamento giurisprudenziale sopra citato, pertanto, il ricorrente dovrà essere riammesso in servizio nel posto di lavoro da ultimo occupato, ossia presso la sede di Bologna dove ha lavorato sino alla cessazione del contratto di lavoro a progetto nell'aprile 2014. Posta la riconduzione della condotta datoriale esaminata ad inadempimento dell'ordine giudiziale di riammissione in servizio, alcuno spazio può esservi, consequenzialmente, per una sussunzione della medesima nella categoria del trasferimento *ex art. 2103 c.c.*. L'impossibilità di tale qualificazione e il corretto inquadramento dell'assegnazione del ricorrente presso la sede di Bologna come inadempimento alla sentenza del Tribunale di Roma emergono, inequivocabilmente, dal medesimo tenore della comunicazione inviata da *ARUBAPEC S.p.A.* recante data 14.07.2015, ove la stessa società convenuta qualificava la riammissione in servizio del ricorrente, non come esercizio dello *ius variandi* previsto dall'art. 2103 c.c., ma come l'***“esecuzione del dispositivo di sentenza emesso dal Tribunale di Roma in data 02.07.2015”***.

Del resto, anche logicamente, il trasferimento per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive postula un rapporto di lavoro già ricostituito ed è quindi un atto che può essere legittimamente assunto solo dopo la riammissione in servizio del lavoratore. Ciò posto, è altresì fondata la domanda di risarcimento del pregiudizio economico subito per effetto della non corretta esecuzione dell'ordine di riammissione in servizio disposto dalla sentenza del Tribunale di Roma.

Sul punto il ricorrente ha allegato e documentato di aver pagato per l'alloggio a Bologna euro 3237,00 ed euro 2216,70 per biglietti del treno da Bologna a Roma e ritorno fino al mese di agosto 2016, e la congruità di tali importi non è stata, specificatamente contestata dalla società convenuta.

In ragione del riscontrato carattere illegittimo dell'assegnazione di *ARUBAPEC S.p.A.* presso la sede di Bologna, la società convenuta deve, pertanto, essere condannata a rifondere al ricorrente l'intero importo delle spese vive richiesto, pari a complessivi 5453,70 Euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, asseritamente patito dal ricorrente, per non aver prestato accudimento alla madre malata terminale.

Sul punto osserva il Tribunale che in relazione a tale domanda, il ricorrente si è limitato ad allegare genericamente di aver subito un cambiamento, in senso peggiorativo, della propria qualità di vita ed un rilevante danno morale ed esistenziale in ragione del fatto che non ha potuto prestare la dovuta assistenza alla madre, ma non ha dedotto circostanze ed elementi più specifici tali da confermare la sussistenza di tale tipo di danno.

Posta la soccombenza di parte ricorrente solo in relazione alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, pare equo compensare le spese di lite nella misura del 30 %.

Il ricorrente dovrà pertanto rifondere a *ARUBAPEC S.p.A.* il restante 70 % delle spese processuali liquidato in euro 3.150,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e c.p.a.



P.Q.M.

Il Giudice

dichiara che [redacted] aveva diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro N°6638/2015, presso la [redacted]

Condanna [redacted] alla suddetta ricostituzione.

Condanna [redacted] al risarcimento del danno patrimoniale a favore di [redacted]

[redacted] liquidato in euro 5.453,70 con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, dalla mora al saldo.

Respinge ogni altra domanda tra le parti.

Compensa parzialmente le spese del giudizio nella misura del 30%, e per l'effetto condanna [redacted]

[redacted] alla rifusione del restante 70% delle spese processuali a favore di [redacted]

[redacted], liquidato in euro 3.150,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e cpa.

Riserva nel termine di gg 60 il deposito della motivazione.

Bologna, 18.09.2017

Minuta della sentenza redatta con la collaborazione del MOT, Dott.ssa Elena Orlandi

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Marchesini

